

# Istituto di Istruzione Professionale di Stato

Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera e Servizi Sociali

Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale

Industria e Artigianato - Istituto Tecnico Trasporti e Logistica

Convitto annesso - C.F. 91003750915 - [www.ipsar.gov.it](http://www.ipsar.gov.it)

e-mail [nurh030008@istruzione.it](mailto:nurh030008@istruzione.it) - PEC [nurh030008@pec.istruzione.it](mailto:nurh030008@pec.istruzione.it)

Via Santa Chiara - 08048 Tortoli (OG) - Tel. 0782 628006 Fax 0782 628003

I.P.S.I.A. Via Santa Chiara s.n.c. - 08048 Tortoli (OG) - Tel. 0782 623243 Fax 0782 626219

Istituto Agrario Loc. S. Giovanni - SS 125 Km 138 - Tel. 0782 624950 Fax 0782 621142

Convitto Loc. S. Giovanni - SS 125 Km 138 - Tel. 0782 624949 Fax 0782 621135

---

## REGOLAMENTO DEL CONVITTO

### PREMESSA

Dell'Istituto Professionale di Stato dei Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera di Tortoli fa parte un Convitto con semiconvitto suddiviso in due sezioni, maschile e femminile, che è parte integrante dell'Istituto al quale è annesso. Il Dirigente Scolastico della scuola sovrintende anche all'andamento educativo e disciplinare del Convitto, di cui il Collegio degli Educatori cura l'organizzazione e la programmazione educativa inserita nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Il Convitto, avendo la finalità di sussidio educativo, formativo e scolastico, ospita gli allievi e le allieve della Scuola, in possesso dei requisiti richiesti, per la durata dell'intero anno scolastico, assicurando un ambiente idoneo alla loro crescita e lo svolgimento di attività finalizzate alla loro formazione educativa e professionale, come stabilito nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

### ART. 1

Il Convitto annesso all'I.P.S.A.R. di Tortoli è l'istituzione che assicura il carattere residenziale dei corsi di studio e rappresenta un mezzo particolarmente idoneo alla formazione ed educazione degli allievi mediante l'opera di guida nella organizzazione dello studio e del tempo libero e l'assistenza in ogni momento della vita del Convitto.

Il Convitto è parte integrante dell'Istituto al quale è annesso.

### ART. 2

L'attività educativa nel Convitto annesso è volta alla promozione del processo di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi convittori e semiconvittori, i quali sono assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel

Convitto; alla organizzazione degli studi e delle attività di tempo libero, culturali, sportive e ricreative; alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento.

#### ART. 2 bis AMMISSIONE AL CONVITTO

Potranno usufruire di tale servizio tutti gli alunni dell'Istituto, che ne facciano richiesta, indipendentemente dalla classe frequentata.

A partire dal secondo anno per l'ammissione si darà la precedenza a coloro che sono già iscritti.

I genitori che desiderano iscrivere i propri figli a tempo pieno (Convitto) o a tempo parziale (Semiconvitto) dovranno inoltrare domanda su appositi moduli da consegnare alla Segreteria dell'Istituto insieme ad un certificato dell'Ufficiale Sanitario del Comune di residenza, attestante la sana e robusta costituzione fisica, la regolarità delle vaccinazioni prescritte per legge, l'esenzione da eventuali malattie contagiose e l'attitudine psicofisica alla vita nella comunità convittuale. Resta salva la facoltà del Dirigente Scolastico, sentiti i Coordinatori del Convitto, di richiedere eventuali visite di controllo.

L'ammissione è concessa, in base alle richieste, a tutti coloro che ne hanno i requisiti, che verranno valutati dal Dirigente Scolastico e compatibilmente con il personale educativo assegnato. Richieste presentate oltre tale data saranno valutate solo a condizione che ci sia disponibilità di posti in organico.

Nel caso in cui le domande siano superiori ai posti disponibili, verrà stilata una graduatoria in base, nell'ordine, ai seguenti criteri:

\_ Profitto scolastico per gli alunni frequentanti le classi successive alla prima.

Coloro che si iscrivono alle prime classi non devono aver superato il 17° (diciassettesimo) anno di età alla data del 31 dicembre successivo alla presentazione dell'iscrizione.

Coloro che provenendo da altri Istituti si iscrivono alla classe seconda non devono aver compiuto anch'essi il 17° (diciassettesimo) anno.

- Distanza del domicilio dall'ubicazione dell'Istituzione Scolastica;
- Reddito familiare;

Tutti i convittori e semiconvittori saranno ogni anno riconfermati per tutta la durata del ciclo di studio alle seguenti condizioni:

- 1) Non siano incorsi in un provvedimento disciplinare che comporti l'allontanamento definitivo dal Convitto;
- 2) Abbiano ottenuto parere favorevole del Collegio degli Educatori presieduto dal

Dirigente Scolastico in merito al comportamento tenuto nell'anno precedente;

3) Abbiamo ottenuto l'ammissione alla classe successiva; in caso contrario il Collegio degli Educatori, si riserva la facoltà di eventuali riammissioni sulla base di elementi che valutino l'idoneità dell'ambiente convittuale alla personalità del ragazzo e particolari problemi di salute che abbiano concorso all'insuccesso scolastico.

4) I convittori respinti potranno essere riammessi se promossi l'anno successivo con parere favorevole del collegio degli Educatori.

5) I convittori respinti non hanno diritto a usufruire neanche del semiconvitto.

Nell'eventualità che, dopo aver soddisfatto tutte le richieste, rimangano posti disponibili, questi potranno essere coperti da alunni provenienti da altre istituzioni scolastiche del territorio.

Per questi la retta mensile viene stabilita anno per anno dal Consiglio di Istituto.

#### ART. 3

Ogni convittore e semiconvittore ed ogni alunno che frequenta il Convitto deve:

- rispettare il regolamento;
- attenersi rigorosamente agli orari delle varie attività che regolano la vita del Convitto;
- seguire i consigli del personale educativo;
- attendere con cura ai propri doveri scolastici e convittuali;
- indossare abiti decorosi;
- mantenere ovunque un contegno improntato al senso civico;

La pulizia della persona, la cura del vestiario, come la pulizia dei locali ed il rispetto degli arredi, sono considerati elementi indispensabili di educazione che deve caratterizzare il Convitto.

#### ART. 4

Il comportamento ed il linguaggio degli alunni convittori e semiconvittori devono essere improntati a rispetto e correttezza. Gli alunni devono dare del Lei al personale docente, educativo ed A.T.A.

#### ART. 5

I convittori segnaleranno la loro presenza alla mensa entro le ore 8.30 del lunedì o del giorno di rientro in Convitto.

#### ART. 5 Bis

I convittori che non presenziano a scuola senza giustificato motivo, non saranno accettati in Convitto. L'assenza si ritiene giustificata "solo" dietro presentazione di certificato medico.

#### ART. 6

In caso di sciopero del personale docente, i responsabili di sede nell'istituto, una volta accertata l'impossibilità che gli alunni convittori possano rimanere affidati agli insegnanti di classe, autorizzano gli alunni convittori al rientro in Convitto, dove la vigilanza sarà assicurata dal personale in servizio.

In caso di assemblee organizzate dai sindacati della scuola per il personale docente (o di fine anticipata delle lezioni), gli alunni convittori e semiconvittori resteranno in Istituto e saranno vigilati dagli insegnanti in servizio.

#### ART. 7

In caso di "astensione arbitraria dalle lezioni" organizzata dagli alunni, i convittori resteranno affidati alla scuola, fino a che non sarà avvertita la famiglia e questa acconsenta per iscritto che il minore si allontani.

#### ART. 8

L'attività convittuale viene assicurata di norma per tutta la durata dell'anno scolastico. Essa normalmente si interrompe il sabato, nei giorni prefestivi ed antecedenti le vacanze. L'attività convittuale riprende il lunedì o il giorno successivo alle festività o alle vacanze, alle ore 7.00 con l'accoglienza degli alunni da parte del personale ATA in servizio. Nei periodi di interruzione dell'attività convittuale gli allievi dovranno rientrare in famiglia.

#### ART. 9

L'iscrizione al Convitto e al semiconvitto è obbligatoriamente annuale e le famiglie sono impegnate ad assolvere per intero le relative quote della retta e della cauzione infruttifera per eventuali danni che saranno fissate annualmente dal Consiglio d'Istituto, fatte salve eccezionali situazioni che saranno di volta in volta esaminate dal Consiglio stesso secondo i criteri stabiliti dall'art.5, comma 6, del D.P.R. n.1270 del 30.9.1972. La cauzione infruttifera dovrà essere versata all'atto dell'iscrizione.

#### ART. 10

Il Dirigente scolastico dell'Istituto è anche il capo del Convitto. Per esercitare tale funzione può avvalersi di educatori, individuati ai sensi dell'art. 25 del Decreto Lg.vo n. 165/01, cui viene attribuito l'incarico di coordinatore del Convitto. Il personale educativo esercita l'assistenza immediata nei riguardi degli alunni convittori e semiconvittori durante lo studio, la ricreazione, i pasti e nei dormitori ed è responsabile della loro condotta morale e disciplinare. La responsabilità del personale educativo può essere estesa su base volontaria e in presenza dell'incentivazione prevista dalle norme correnti anche agli alunni esterni per il tempo di permanenza in Convitto. Gli alunni presenti in Convitto a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare il regolamento del Convitto e le disposizioni del personale educativo.

#### ART. 11

I permessi di uscita dal Convitto, previa autorizzazione scritta dei genitori, saranno concessi agli alunni convittori solo per comprovati e validi motivi. Pertanto nessun alunno potrà allontanarsi dal Convitto senza autorizzazione.

#### ART. 12

Sono assolutamente vietate le bestemmie, le parole volgari, i giornali e gli spettacoli osceni o violenti.

#### ART. 13

L'uso della TV sarà regolamentato settimanalmente con la scelta degli spettacoli a cura di una commissione interna di alunni con un educatore, che terrà conto nell'indirizzare la scelta dei concetti espressi nei commi precedenti.

#### ART. 14

È vietato tenere bevande alcoliche. È vietato usare medicinali senza che di ciò siano informati l'educatore e l'infermiera.

#### ART. 15

È vietato agli alunni entrare nello studio degli educatori senza permesso.

#### ART. 16

All'interno del Convitto è assolutamente vietato fumare.

#### ART. 17

In caso di malessere di un convittore e/o semiconvittore sarà allertato il 118 o la guardia medica, e in caso di ricovero ospedaliero la stessa famiglia del convittore dovrà provvedere, al rientro in Convitto dell'alunno.

## **SANZIONI**

### **ART. 18**

Per ogni danno arrecato alle strutture o all'arredamento sarà richiesto d'ufficio il risarcimento a chi lo ha provocato.

### **ART. 19**

Premesso che:

- la responsabilità è personale;
- i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità convittuale;
- nessuno può essere sottoposto a sanzioni senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni;
- in nessun caso può essere sanzionata né direttamente, né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.

Ai convittori e semiconvittori che mancheranno ai propri doveri ed offendano nel Convitto la disciplina, il decoro o la morale, sono inflitte le seguenti punizioni:

**a) per mancanza ai doveri di studio, per mancanze abituali, per assenza ingiustificata:**

ammonizione verbale o scritta da parte dell'educatore. Quest'ultima sarà operante solo dopo la conferma da parte del coordinatore del Convitto, che prima dovrà consentire all'allievo di esporre le proprie ragioni;

**b) per ripetute assenze ingiustificate, per fatti che turbino il regolare andamento del Convitto, per offese al decoro personale e all'istituzione:**

sospensione per un periodo non superiore ai 15 giorni inflitta dall'assemblea degli educatori, dopo aver consentito all'alunno assistito almeno da uno dei genitori di esporre le proprie giustificazioni.

**c) per gravi e ripetute offese al decoro ed all'istituzione o per oltraggio al personale:**

sospensione dal Convitto fino al termine delle attività didattiche inflitta dalla Dirigenza Scolastica, su segnalazione dell'Assemblea degli Educatori, che deve aver consentito all'alunno, assistito almeno da uno dei genitori, di esporre le proprie giustificazioni;

**d)** interdizione alla frequenza del Convitto per gli anni successivi inflitta dalla Dirigenza Scolastica del Consiglio d'Istituto, su segnalazione motivata dell'Assemblea degli Educatori, che deve aver consentito all'alunno assistito almeno da uno dei genitori di esporre le proprie giustificazioni, **se la presenza dell'allievo sia incompatibile per atteggiamento e comportamento con il regolare svolgersi della vita convittuale.**

Ai fini procedurali, quando si ritiene di irrogare una sanzione disciplinare di sospensione superiore ai 3 giorni, bisogna darne comunicazione al padre o a chi ne fa le veci.

Agli studenti potrà comunque essere offerta la possibilità di convertire le sanzioni irrogate in attività in favore della comunità scolastica.

## **NORME PARTICOLARI**

### **ART. 20 PERCORSO DA SCUOLA AL CONVITTO E VICEVERSA**

Al termine delle lezioni gli alunni convittori e semiconvittori, aspetteranno alla fermata prestabilita il bus, e si recheranno in gruppo, in Convitto per il pranzo.

### **ART. 21 COMPORTAMENTO DA TENERSI IN SALA MENSA**

In sala mensa si entra in maniera ordinata dopo l'autorizzazione di un educatore. A tavola ci si siede compostamente non si alza la voce, si fa uso appropriato delle posate, e si rispetta la buona educazione.

Non possono usufruire della mensa gli alunni esterni che non siano in possesso del buono e, coloro che non hanno firmato la presenza al mattino mangeranno per ultimi.

Potrà usufruire del servizio di mensa a richiesta anche il personale direttivo, docente, educativo e A.T.A. in servizio.

Il costo del pasto sarà fissato annualmente dal Consiglio d'Istituto.

Terminato il pasto, ci si alza a gruppi e, secondo le indicazioni degli educatori, si esce con ordine dalla sala mensa.

### **ART. 22 COMPORTAMENTO DA TENERSI DURANTE LA RICREAZIONE**

Durante le ricreazioni gli alunni saranno sotto la vigilanza degli educatori. Sono proibiti i giochi pericolosi, l'eccessiva foga, le parole sconvenienti e quanto non aiuta a ritemprare la mente ed il corpo. Prima della fine della ricreazione stabilita, gli alunni fermeranno i giochi e si prepareranno adeguatamente all'attività successiva.

### **ART. 23 COMPORTAMENTO DA TENERSI DURANTE LO STUDIO**

Gli alunni saranno suddivisi a gruppi, sotto la guida di un educatore, per svolgere le attività di studio. All'ora stabilita si entra ordinatamente nell'aula studio, si prepara quanto è

necessario e ci si impegna nell'esecuzione dei compiti. Si collabora attivamente al comune apprendimento, evitando rumori e movimenti che distraggano l'attenzione.

Solo per motivi eccezionali è ammesso ricevere o fare telefonate durante il tempo dedicato allo studio. Al termine dello studio su indicazione dell'educatore gli alunni mettono in ordine i banchi e si avviano alla nuova attività.

#### ART. 24 COMPORTAMENTO DA TENERSI IN CAMERA

In camera si curerà il silenzio, l'ordine, la pulizia, il rispetto reciproco, il buon uso degli arredi, evitando rumori molesti e osservando il giusto periodo di riposo.

Gli alunni cureranno l'igiene personale e metteranno in ordine la camera e le proprie cose. Nessun allievo può entrare nella camera degli altri senza il permesso e la presenza di coloro che vi dimorano.

Solo per malattia, verificata dall'infermiera, è ammesso restare in Convitto senza recarsi a scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Gian Battista Usai)